



Federazione Italiana Scherma

Viale Tiziano, 74
00196 Roma
www.federscherma.it

CAPITOLATO SPECIALE

CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA (BROKERAGGIO) PER LA FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA, PER IL PERIODO 01/01/2023 – 31/12/2024 – (art. 1 della Legge n.120 del 2020 come sostituita dall'art.51 della legge n.108 del 2021)

ART.1 - OGGETTO DELL'APPALTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

La FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA (di seguito indicata FIS.) intende affidare l'incarico del servizio di consulenza e assistenza assicurativa a un broker, regolarmente iscritto al Registro Unico ai sensi del D. Lgs. 209/2005.

Il servizio ha indicativamente per oggetto:

1. individuazione, analisi e valutazione e gestione dei rischi cui la FIS è soggetta;
2. analisi delle polizze assicurative in essere e impostazione del programma assicurativo completo e personalizzato;
3. monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
4. redazione dei capitoli di gara, strutturati in base alle reali necessità della FIS;
5. assistenza nella predisposizione dei documenti di gara, nello svolgimento delle gare medesime e nella valutazione delle offerte pervenute;
6. gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi della FIS con controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile;
7. aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze della FIS e alle evoluzioni legislative e regolamentari o, eventualmente, in relazione all'analisi del mercato assicurativo ed alle novità proposte dalle Compagnie assicuratrici;
8. assistenza, anche dopo la scadenza del mandato e sino ad esaurimento dell'attività della FIS, nella gestione dei sinistri attivi e passivi con produzione di reportistica, a cadenze prestabilite, indicanti dati numerici (numero dei sinistri, ammontare liquidazioni effettuate, numero di sinistri in franchigia, ecc.) e dati descrittivi (es. stato dei sinistri pendenti);

ART. 2 – DURATA E DECORRENZA DELL'INCARICO

La durata del servizio decorre dall' **01/01/2023** ed ha scadenza il **31/12/2024**, salvo facoltà di proroga da parte della FIS, per un periodo massimo di n. 6 mesi.

L'incarico cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l'iscrizione al RUI, l'Impresa sia soggetta a cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari istituito ai sensi del D. Lgs. 209/2005.

ART.3 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per la FIS alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto lo stesso, come da prassi consolidata di mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di Assicurazione con le quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi.

ART.4 – SVOLGIMENTO DELL'INCARICO



È esplicitamente convenuto che restano in capo alla FIS l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del Contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Entro i limiti di cui al comma precedente, la FIS autorizza il Broker a trattare per suo conto con tutte le Compagnie assicuratrici.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici della FIS, né è in grado di impegnare la FIS se non previa esplicita autorizzazione.

ART.5 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

La FIS provvede al pagamento dei premi assicurativi tramite il Broker. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del Codice civile.

Il Broker si impegna a rilasciare alla FIS le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate.

ART.6 – OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

Il Broker si impegna a:

- eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente Capitolato speciale e dell'offerta tecnica presentata in sede di gara con diligenza e nell'esclusivo interesse della FIS.
- garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatrici dei contratti assicurativi;
- mettere a disposizione della FIS ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

La FIS si impegna a:

- non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del Broker;
- rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze, è affidata al Broker il quale è deputato a rapportarsi, per conto della FIS, con le Compagnie di assicurazione per ogni questione inerente al contratto stesso;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti, dati, informazioni e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico.

ART.7 – POLIZZA ASSICURATIVA

Prima della stipulazione del presente contratto, il Broker dovrà consegnare copia della polizza di RC Professionale così come prevista dal D. Lgs. 209/2005, e comunicare successivamente eventuali variazioni.

La polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere il massimale di almeno euro € 5.000.000,00.

ART.8 – RESPONSABILITÀ DEL BROKER

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare alla FIS.

Il Broker risponde altresì dei danni causati dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.

ART. 9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO



Nel caso in cui il Broker per accertate gravi negligenze risultasse inadempiente nella prestazione del servizio e/o non osservasse in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente capitolato, nel disciplinare e/o nella proposta tecnica presentata in sede di gara, sarà facoltà della FIS risolvere il contratto, per giusta causa, ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile, previo invio di raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione del contratto sarà preceduta da una diffida all'aggiudicatario ad adempiere, entro un termine di 15 giorni dal ricevimento della diffida stessa inviata tramite raccomandata A.R.

In assenza di motivate giustificazioni da parte del Broker da inoltrare alla FIS entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della raccomandata, la risoluzione avrà effetto dal 90° giorno successivo alla data medesima.

La FIS si riserva altresì di risolvere il contratto, ex art. 1456 del Codice civile, qualora il Broker aggiudicatario non abbia stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile di cui al precedente art. 7.

Il contratto si intenderà altresì risolto automaticamente nell'ipotesi prevista dall'art. 2, ultimo comma, del presente capitolato.

ART. 10 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio, nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto.

ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi GDPR - Regolamento 2016/679 in ordine al procedimento instaurato con indizione della presente gara, si informa che:

Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti ineriscono la suddetta trattativa privata per il servizio in oggetto e le modalità di trattamento hanno riguardo alle procedure in atto presso la Federazione.

La documentazione richiesta dalla Federazione è prescritta dalla legge ed il conferimento dei dati e di detta documentazione ha natura facoltativa: la Ditta o Società partecipante alla gara, con la partecipazione stessa, autorizza la raccolta di detti dati.

La conseguenza di un eventuale rifiuto di consenso comporta l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione.

I soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono il personale interno implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara ed ogni altro soggetto che abbia interesse.

Titolare del trattamento è la FIS.

ART. 12 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

L'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare alla FIS ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente all'amministrazione e/o la rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà della FIS di risolvere, in tale ipotesi, il contratto.

Sarà a carico dell'aggiudicatario ogni spesa relativa e conseguente all'appalto in parola (spese contrattuali e di registrazione, bolli ecc.) prevista dalla vigente normativa, ancorché emanata nel corso dell'appalto medesimo.

ART. 13 – CONTROVERSIE

Eventuali controversie, inerenti all'esecuzione o l'interpretazione del presente capitolato speciale, qualora non sia possibile comporre in via transattiva, saranno definite al Foro di Roma in via esclusiva.

ART. 14 – RINVIO

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di appalti di pubblici servizi, nonché al D.Lgs. 209/2005 ed alle altre norme applicabili in materia.


Il RUP
Marco Cannella